



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 250 LEGISLATURA N. IX

delibera
1004

DE/ML/AEA 0 NC Oggetto: Attuazione commi 2 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi":
Prot. Segr. 1101 individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca della DGR n. 1829/2008 e della DGR n. 798/2010

Lunedì 8 settembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione commi 2 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi": individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca della DGR n. 1829/2008 e della DGR n. 798/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997 n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", gli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti e il modello di dichiarazione contenuti negli:
 - allegato A) "Rifiuti urbani: Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15";
 - allegato B) "Rifiuti speciali: standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15";
 - allegato C) "Richiesta al gestore della discarica di usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà";
2. di stabilire che gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di revocare le DGR n. 1829/2008 e DGR n. 798/2010;
4. di stabilire che la presente deliberazione decorrere dal 01 ottobre 2014.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario SPASCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2 e dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla legge regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- DGR n. 1829/2008 "Attuazione commi 2 e 4 art.2 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20. Individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca DGR n. 340/2008".
- DGR n. 798/2010 "modifica all'allegato B) alla DGR n. 1829/2008".

Motivazione

Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) stabilisce, tra l'altro, una serie di disposizioni, riprese dai principi della precedente normativa (Dlgs.22/1997), tese a favorire la riduzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, attraverso il sostegno ad azioni volte all'attivazione della pratica della raccolta differenziata dei rifiuti ed all'ottimizzazione delle forme di recupero/riciclaggio degli stessi.

In particolare l'art. 181 del Codice Ambientale inerente il "Recupero dei rifiuti", sancisce, al comma 1, che " ... ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riciclo o altre forme di recupero..".

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, istituito con la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recepito a livello regionale con la LR 15/1997, rientra tra le azioni possibili per contrastare lo smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato e per favorire lo sviluppo della Raccolta Differenziata.

Con la norma regionale richiamata, è stato stabilito che l'applicazione della riduzione nella misura del 20% dell'ammontare stabilito del citato tributo per i rifiuti urbani e speciali, derivanti da operazioni di recupero, debba essere correlata alle effettive prestazioni minime di recupero proprie delle singole frazioni merceologiche, nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

Con la DGR 1829/2008, modificata con la DGR n. 798/2010, sono stati stabiliti, in sede di prima applicazione, gli standard operativi per i rifiuti solidi urbani ed assimilati e per quelli speciali nonché le modalità per il pagamento in misura ridotta del 20 per cento del tributo dovuto per il conferimento in discarica degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero condotte rispettivamente sui rifiuti urbani e speciali.

Gli standard operativi allora approvati erano derivati da una attività di consultazione con i soggetti istituzionali competenti del Tavolo Tecnico Istituzionale previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e nominato con il DDS n.190/2000, svoltisi nei giorni 15/09/2008 e 20/10/2008. Sono state, inoltre, convocate apposite riunioni con i soggetti interessati e le associazioni di categoria del settore.

Sulla base delle esperienze maturate durante il primo periodo di applicazione degli standard operativi ed applicativi adottati con la richiamata deliberazione l'AMIS (Associazione Imprese Gestione Rifiuti), con nota prot. 24739 del 10/01/2013, ha formulato alcune osservazioni in merito sia alle percentuali di recupero degli Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti indifferenziati, sia alle relative modalità di calcolo.

Per quanto sopra e tenuto delle ultime modifiche apportate alla LR. n. 15/97 con la L.R. n.44/2013, si procede alla rettifica della DGR n.1829/2008, come modificata con la DGR n. 798/2010, aggiornando gli standard operativi ed applicativi in relazione alle effettive capacità impiantistiche di trattamento.

Con lo stesso atto, anche al fine di ottenere un documento unico di indirizzo, si procede alla abrogazione della richiamata DGR n. 1829/2008 e relativa modifica.

In particolare, l'allegato A alla presente deliberazione riguarda la modifica dello standard operativo degli impianti di trattamento dei rottami di vetro che passa dal 60% all'80%, al fine di uniformare la percentuale di recupero con quella già prevista per gli impianti dell'allegato B), e l'allineamento del testo alle ultime modifiche alla LR. n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/1997 apportate con la LR n. 44/2013. Inoltre, il metodo di calcolo relativo alla percentuale minima di recupero è stato spostato nell'allegato C), essendo riferito sia agli impianti dell'allegato A) che B).

Con riferimento all'allegato B alla presente deliberazione, riguardante gli standard operativi degli impianti di recupero dei rifiuti speciali, sono state apportate le seguenti modifiche:

- la percentuale di recupero della tipologia di impianto n. 3 "Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti non omogenei" è stata ridotta in linea con le richieste dell'AMIS;
- nella tipologia di impianto n. 4 "Impianti dedicati alla produzione di CDR e CSS" è stato inserito il CSS, per adeguamento normativo;
- il metodo di calcolo relativo alla percentuale minima di recupero è stato spostato nell'allegato C), essendo riferito sia agli impianti dell'allegato A) che B).

Vengono, inoltre, introdotti nuovi criteri per l'applicazione della riduzione del tributo nella misura del 20% con riferimento ai fanghi palabili.

Alla luce dell'esperienza maturata, nel rispetto del principio di precauzione e per assicurare una più efficace tutela ambientale, per i fanghi avviati a discarica, al fine di accedere al pagamento del tributo in misura ridotta viene introdotto infatti il limite di una percentuale minima di sostanza secca che tali rifiuti devono contenere, valore che è conforme ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabiliti dal DM 27 settembre 2010 in attuazione dell'art. 7, comma 5 del Dlgs n.36/2003.

La percentuale minima di sostanza secca che assicura la palabilità dei fanghi non deve essere inferiore al 25%.

Ai fini dello smaltimento in discarica viene previsto che, come puntualizza la Circolare del Ministero delle Finanze del 24.07.1996, n.190, ai fanghi palabili si applichi la riduzione del tributo sia che siano derivati dal trattamento di rifiuti sia che siano derivati direttamente dal processo di produzione di beni o servizi essendo irrilevante la provenienza ma determinante lo stato, vista la ratio della norma.

Com'è noto, del resto, con il D.Lgs. 152/2006, il termine "trattamento" (art. 183), ha assunto una connotazione ampia ricomprendendo le "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento" e quindi anche le loro miscele.

La stessa miscelazione o disidratazione di rifiuti fangosi palabili rientra nella fattispecie del trattamento per cui sarebbe illogica l'applicazione della misura per lo smaltimento dei rifiuti fangosi palabili in discarica per un rifiuto palabile e non per la miscela di rifiuti ciascuno dei quali abbia la caratteristica della palabilità.

In sostanza, aderendo allo stesso dato normativo dell'art. 3 c. 40 della legge 549/1995 che fa riferimento alla "palabilità" e non al CER che ha solo uno scopo identificativo, ai fini dell'applicazione del tributo, quello che rileva è lo stato fisico e la palabilità e non il Codice Europeo Rifiuti.

Come più volte rimarcato dallo stesso legislatore il Catalogo Europeo dei Rifiuti non ha pretesa di esaustività e contiene anche i c.d. "Codici aperti" che descrivono "i rifiuti non classificati altrimenti" per i quali, ai sensi del presente atto, solo la dimostrazione che trattasi di fanghi palabili (perché è questo che rileva) o la loro sommatoria comporta l'applicazione del tributo in forma ridotta a prescindere dal Codice attribuito.

Ciò premesso ed in linea con la prassi in uso da tempo in Regioni contermini, ai rifiuti oggettivamente ascrivibili alla tipologia dei "fanghi palabili", comunque classificati o descritti (es. "trattamento di fanghi"), si applica il tributo nella misura del 20% dell'ammontare determinato ai sensi di legge così come, a maggior ragione, anche quando la miscela deriva da matrici iniziali "certe e tracciabili" costituite da fanghi, con CER diversi, cioè da rifiuti tutti "palabili" ed aventi già le caratteristiche di ammissibilità in discarica.

Per quanto riguarda l'allegato C alla presente deliberazione le modifiche hanno riguardato:

- l'inserimento del metodo di calcolo relativo alla percentuale minima di recupero, precedentemente inserito rispettivamente negli allegati A) e B). Inoltre nella formula sono state inserite le materie prime utilizzate per il processo di recupero;
- sono state specificate in modo più esaustivo le parti soggette ad autodichiarazione, in modo da favorire i controlli e la compilazione;
- l'inserimento di quanto previsto nella risoluzione del Ministero delle Finanze – dipartimento per le entrate - Ris 9-5-1997 n. 111/E in cui si specifica che i processi di trattamento dei rifiuti, da cui originano scarti e sovralli ammessi a pagamento in misura ridotta, sono condotti in impianti a tecnologia complessa, escludendo, in tal modo, l'applicazione dell'aliquota ridotta al conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti esclusivamente dall'attività di cernita manuale e di semplice riduzione volumetrica dei rifiuti.

Le modifiche apportate con la presente deliberazione agli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti rispetto alle precedenti disposizioni in vigore sono state concertate con i componenti del Tavolo Tecnico Istituzionale (TTI) che si è riunito in data 28/08/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione entreranno in vigore dal 1/10/2014 in quanto il pagamento del tributo ha cadenza trimestrale.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Paola Chilli)

VISTO

La dirigente P.F. ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, rischio industriale

(Francesca Damiani)

Francesca Damiani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio
(Cristina Martellini)

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)
Elisa Moroni

F



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

Rifiuti urbani: Standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15

Premessa

Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento ridotto del tributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Il pagamento del tributo nella misura ridotta si applica a quegli impianti funzionalmente collegati alla discarica che svolgono operazioni di selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio sui rifiuti solidi urbani o assimilati.

Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale a quelli urbani.

Per impianti funzionalmente collegati alla discarica si intendono quegli impianti che trattano esclusivamente rifiuti solidi urbani o assimilati e sono situati nel sito della discarica. Sono, inoltre, impianti funzionalmente collegati alla discarica anche quegli impianti utilizzati per le operazioni di selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, per i quali sussiste un contratto tra il soggetto gestore della discarica e il soggetto gestore dell'impianto di selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, a garanzia che l'impianto sia in grado di trattare lotti separati di rifiuti, in modo che i rifiuti solidi urbani ed assimilati siano trattati in modo separato rispetto ai rifiuti speciali. In quest'ultimo caso la capacità dell'impianto di svolgere operazioni su lotti funzionali deve evincersi chiaramente sia dagli accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale, che dalle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Per attività situate nel sito della discarica si intendono sia quelle che sono effettivamente realizzate all'interno dell'area dell'impianto di smaltimento finale, sia quelle che pur essendo collocate in area diversa dalla discarica sono però collegate attraverso una convenzione o altro atto equivalente con la discarica stessa.

Per gli impianti che non sono in grado di trattare i rifiuti solidi urbani in modo separato rispetto ai rifiuti speciali si applica quanto previsto all'allegato B) della presente deliberazione.

Standard operativi ed applicativi.

Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nel rispetto di standard operativi ed applicativi identificati nella seguente tabella:

Tipologie impiantistiche	Percentuale minima di recupero	Indice di respirazione dinamico (IRD) ¹
Tipologia di impianto n. 1		
Impianti con linee di selezione meccanica e/o recupero di materia dedicati a una sola frazione omogenea di rifiuto costituito prevalentemente da:		
a) carta	70%	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) cartone	80%	
c) rottami di vetro	80%	
d) rottami metallici e loro leghe	70%	
e) materie plastiche	65%	
f) legno e sughero	70%	
g) rifiuti ingombranti	35%	
Tipologia di impianto n. 2 Impianti di selezione meccanica dedicati al trattamento delle frazioni di rifiuto, conferite e raccolte con il sistema multimateriale.	65%	
Tipologia di impianto n. 3 Impianti selezione e stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti		Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h
Tipologia di impianto n. 4 Impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata con produzione di ammendante composto avente le caratteristiche di cui al D.Lgs.n. 75/2010.	20%	Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h

NOTE della tabella:

¹ il valore dell'indice di respirazione dinamico è stato individuato con metodo UNI – TS 11184:2006, il campionamento deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del D.M. 27 settembre 2010.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B)

Rifiuti speciali: standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15

Premessa

Gli scarti, i sovralli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi sono soggetti al pagamento ridotto del tributo ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Standard operativi ed applicativi.

Gli scarti, i sovralli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nel rispetto di standard operativi ed applicativi identificati nella seguenti tabelle:

Tipologie impiantistiche	Percentuale minima di recupero	Indice di respirazione dinamico (IRD) ¹
Tipologia di impianto n. 1 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al recupero di più frazioni omogenee di rifiuto.	80%	
Tipologia di impianto n. 2 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a una sola frazione omogenea di rifiuto costituita da:		
a) carta e cartone	80%	
b) rottami di vetro	80%	
c) rottami metallici e loro leghe	70%	
d) materie plastiche	70%	
e) legno e sughero	80%	
f) cuoio e tessili	80%	
g) gomma caucciù	80%	
h) inerti da demolizione e da costruzione	95%	
Tipologia di impianto n. 3 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati al trattamento di rifiuti non omogenei.	50%	
Tipologia di impianto n. 4 Impianti dedicati alla produzione di CDR e CSS.	60%	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tipologia di impianto n. 5 Impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti da raccolte finalizzate alla produzione di ammendante compostato avente le caratteristiche di cui al D.Lgs.n. 75/2010.	25%	Minore di 1.000 mg O ₂ /KgSV*h
---	-----	---

NOTE della tabella:
¹ il valore dell'indice di respirazione dinamico è stato individuato con metodo UNI – TS 11184:2006, il campionamento deve essere effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del D.M. 27 settembre 2010.

FANGHI

Percentuale minima di sostanza secca	25%
--------------------------------------	-----

NOTE della tabella fanghi:
La riduzione si applica anche alle miscele di fanghi purché già le singole partite prima della miscelazione siano conformi ai criteri di ammissibilità in discarica e a condizione che i rifiuti non siano sottoposti ad altre operazioni di trattamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato C)

Al Gestore della Discarica

E, p.c. Alla Provincia

Settore Ambiente – Rifiuti

All'ARPAM Dipartimento provinciale di Pesaro

Catasto regionale rifiuti

Via Barsanti, 8

61122 Pesaro

Richiesta al gestore della discarica di usufruire della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Barrare il riferimento al comma dell'art. 2 della L.R. 15/ 97 per cui si richiede il pagamento ridotto del tributo:

- RIFIUTI URBANI:** standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.
- RIFIUTI SPECIALI:** standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15.

Il/La Sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov.(____), il _____
residente a _____ prov(____)
in Via/Piazza _____
in qualità di legale rappresentante della ditta _____
con sede legale a _____ prov(____)
in Via/Piazza _____
presso cui è domiciliato per la carica, iscritta al registro delle Imprese di _____
avente Codice fiscale/P.IVA n. _____



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, **al fine di usufruire della riduzione del tributo speciale per il conferimento a discarica di scarti e sovralli derivanti dagli impianti identificati all'allegato _____ della DGR n. _____ del _____**

DICHIARA

1. che la ditta _____ è autorizzata dall'Amministrazione _____ con atto n. _____ del _____ tuttora in corso di validità ed avente la scadenza al _____ a svolgere presso l'impianto ubicato nel Comune di _____ prov(_____) in Via/Piazza _____ la/le operazioni di _____

(per gli impianti ubicati fuori Regione allegare copia dell'autorizzazione e dell'ultima dichiarazione MUD su cui verranno effettuati controlli a campione);

2. che l'impianto e/o linea di trattamento rientra nella tipologia di impianto: identificato con il N. _____ lettera _____ di cui all'Allegato _____ della D.G.R. n _____ del _____ descrizione del processo impiantistico _____

(se appartenenti a tipologie impiantistiche distinte, compilare una dichiarazione per ognuna delle linee di trattamento dell'impianto);

3. che i processi di trattamento dei rifiuti, da cui originano scarti e sovralli ammessi a pagamento in misura ridotta, sono condotti in impianti a tecnologia complessa, escludendo, in tal modo, l'applicazione dell'aliquota ridotta al conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti esclusivamente dall'attività di cernita manuale e di semplice riduzione volumetrica dei rifiuti;

4. che l'impianto e/o linea di trattamento appartenente alla tipologia di impianto sopra dichiarato, raggiunge la percentuale minima di recupero dei rifiuti in ingresso nella misura del _____% secondo la seguente formula:

$$\% R.R. = \left(\frac{A + B}{C + Mp} \right) \times 100$$

I parametri della formula sono desunti dalla compilazione delle tabelle riportate di seguito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A: quantitativi in **uscita** di prodotti o materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ottenuti da attività di recupero rifiuti in uscita dall'impianto, con l'indicazione delle tipologie. I dati sono riferiti all'anno solare precedente¹.

Materiali ottenuti da attività di recupero rifiuti	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)	Impianto di destinazione*
TOTALE		

*indicare la ragione sociale e il Comune sede dell'impianto.

B: quantitativi in **uscita** di rifiuti che pur non avendo le caratteristiche merceologiche di materiali conformi alla normativa tecnica di settore sono inviati ad impianti che ne concludono il recupero, con l'indicazione per ogni CER dell'operazione di recupero, della ragione sociale e della tipologia dell'impianto di destinazione.

Tali quantitativi possono essere indicati solo se destinati direttamente ad impianti finali dove avviene l'effettivo recupero.

Per tutte le tipologie impiantistiche dell'allegato A) e B) devono essere riportate esclusivamente le operazioni di recupero di materia (da R2 a R11) dell'allegato C della parte IV del D.lgs 152/2006.

I dati sono riferiti all'anno solare precedente¹.

CER	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferimento del trimestre)	Operazione R	Impianto di destinazione*
TOTALE			

*indicare la ragione sociale e il Comune sede dell'impianto.

C: quantità di rifiuti in **ingresso** al trattamento. C è dato dalla somma di tutti i rifiuti ricevuti da terzi nel corso dell'anno e destinati al recupero. A tale quantità vanno sommate le giacenze dell'anno precedente e sottratte le giacenze dell'anno corrente. Non vanno applicati fattori correttivi per eventuali perdite di peso. I dati sono riferiti all'anno solare precedente¹.

CER	Tonn/anno (solo per impianti nuovi: tonn/specificare i mesi di riferi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. che con riferimento ai **Fanghi**, ai fini dell'applicazione del tributo ridotto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15:

il fango conferito ha un valore di sostanza secca non inferiore al 25%

Inoltre, con solo riferimento alla nota relativa alle miscele di fanghi di cui all'Allegato B):

le singole partite prima della miscelazione sono conformi ai criteri di ammissibilità in discarica e a condizione che i rifiuti non siano sottoposti ad altre operazioni di trattamento;

nel FIR di conferimento in discarica è stata specificata la descrizione aggiuntiva "miscela di fanghi".

7. che i dati forniti ai fini della percentuale di recupero di cui sopra trovano riscontro in:

comunicazioni annuale di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD);

registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 ;

formulari d'identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n°152/2006 (FIR);

accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE²

(per esteso e leggibile)

La dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato C deve essere:

- presentata al gestore della discarica all'atto del conferimento per il quale si chiede l'applicazione della riduzione;
- trasmessa per competenza alla Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto di discarica;
- trasmessa per competenza al Catasto Regionale dei Rifiuti, istituito presso l'ARPAM di Pesaro.

NOTE alla compilazione:

¹ Per gli impianti nuovi, i dati relativi al primo anno di esercizio sono riferiti al trimestre precedente.

² La dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante del succitato impianto e deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.